



***COMUNE DI LARI***  
***(PROVINCIA DI PISA)***

**ACCORDO**  
**SULLA GESTIONE**  
**DELLE RISORSE ACCESSORIE**  
***ANNO 2008***



**COMUNE DI LARI**  
(PROVINCIA DI PISA)

**ACCORDO SULLA GESTIONE DELLE RISORSE ACCESSORIE**  
**ANNO 2008**

**Campo di applicazione e durata**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del Comune di Lari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ivi compreso il personale distaccato o comandato presso altri enti, associazioni, consorzi o altre eventuali forme associate di servizi.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione e si riferiscono all'anno 2008.
3. Il presente accordo produrrà i propri effetti fino alla sottoscrizione del nuovo.

## Lavoro Straordinario

1. Il ricorso al lavoro straordinario avviene per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale.
2. L'istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. Di norma, pertanto, le ore prestate per commissioni o altre riunioni programmate devono rientrare nella articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono disposte sulla base delle esigenze di servizio individuate dai responsabili di servizio e devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento scritto dagli stessi.
4. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario è costituito apposito fondo ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1.4.99.
5. La gestione del fondo avviene tramite assegnazione di budget annuale per ogni servizio.
6. Oltre a quanto già previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 in merito alla riduzione delle risorse destinate al lavoro straordinario, si procederà ad un progressivo abbattimento delle stesse. A tale scopo le parti si incontrano almeno due volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 C.C.N.L. 1.4.99
7. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite dell'Ente, di specifici compensi al personale (compresi i titolari di posizione organizzativa) per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.
8. Il Fondo per il Lavoro Straordinario per l'anno 2008 è così costituito:

RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO	ANNO 2008	<b>16.314,06</b>
RIDUZIONE 3%	ANNO 2008	<b>489,42</b>
RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO DISPONIBILI	ANNO 2008	<b>15.824,64</b>

9. Nel predetto fondo confluiranno altresì le risorse per lavoro straordinario elettorale e/o per eventi eccezionali (es. calamità) delle quali potrà beneficiare anche il personale incaricato delle responsabilità dell'area delle posizioni organizzative.

# RISORSE DECENTRATE

EX ARTT. 31 e 32 DEL C.C.N.L. 22/01/2004

## *Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*

1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008 è così costituito:

<b>RISORSE STABILI</b>		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.a	Fondo art. 31 CCNL 6.7.95 lett.b,c,d,e	41.513,42
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.a	Art. 31 Comma 2 Lettera a) CCNL 06.07.1995 già destinato al personale ex 8^ Q.f. incaricato delle P.O. calcolato in proporzione al numero dei dipendenti interessati	1.205,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.b	Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6.7.95	11.213,66
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.g	Risorse LED	12.628,92
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.h	Risorse indennità ex 8^ Q.f. Art. 37 comma 4 CCNL 06.07.1995	1.549,37
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.j	Incremento 0,52% monte salari 1997	5.539,93
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Riduzione lavoro straordinario 3% già acquisito	504,56
CCNL 1/4/99 art.15, c.5	Implementazione dotazione organica	5.600,00
CCNL 7/10/2001 art. 4 comma 1	Integrazione 1,1% Monte salari 1999 CCNL 2000/2001	12.141,57
CCNL 7/10/2001 art. 4 comma 1	RIA personale cessato	4.120,58
Incremento art. 32 Comma 1 CCNL 2002/2005	0,62% monte salari 2001	7.039,06
Incremento art. 32 Comma 2 CCNL 2002/2005	0,50% monte salari 2001	5.676,67
	Aumento base Progressione Orizzontale CCNL 2002/2003	2.589,47
applicazione Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 2002/2005	Aumento base Progressione Orizzontale CCNL 2000/2001	1.556,52
Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9.5.2006	Differenziale posizioni economiche	2.011,75
Art.4 comma 1 CCNL 9.5.2006	Incremento 0,5% monte salari 2003	5.000,50
	R.i.a. personale cessato 2006	2.007,19
	R.i.a. personale cessato 2007	2.884,00
	Differenziale posizione economiche c.c.n.l.	1.222,00
Art. 8 – co.2 – c.c.n.l. 11.4.08	Incremento 0,6% monte salari 2005	6.824,51
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2008</b>		<b>132.828,70</b>

<b>RISORSE VARIABILI</b>		
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% monte salari anno 1997	12.784,45
	Minore spesa progressione orizzontale 2007 per cessazioni e progressioni verticali	3.035,36
	Minore spesa r.i.a. per cessazioni	519,00
Ulteriore riduzione 3 % fondo lavoro straordinario 2007		489,42
	Residuo risorse accessorie 2007	1.197,18
Art. 8 –co. 3 – c.c.n.l. 11.4.08	Incremento 0,9% monte salari 2005	10.236,77
CCNL 1/4/99 art.15 comma 5	Implementazione servizi *	8.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI 2008</b>		<b>36.262,18</b>

\* Al presente Accordo vengono allegati i prospetti dimostrativi della implementazione dei servizi ai sensi all'art. 15 - comma 5 – C.C.N.L. 1.4.1999.

#### Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui al punto precedente, disponibili nel bilancio dell'Ente per l'anno 2008, sono così destinate:

#### RISORSE STABILI

<b>RISORSE STABILI COMPLESSIVE</b>	<b>132.828,70</b>
<b>RISORSE GIA' DESTINATE:</b>	
Spesa per Progressione Economica Orizzontale	50.265,75
Spesa Indennità di Comparto	21.460,24
Ex VI Qualifica V.U.	369,27
<b>RISORSE STABILI GIA' DESTINATE</b>	<b>72.095,26</b>
<b>RISORSE STABILI RESIDUE DA DESTINARE</b>	<b>60.733,44</b>

**RISORSE DISPONIBILI 2008**  
**STABILI RESIDUE + VARIABILI**

RISORSE STABILI RESIDUE	60.733,44
RISORSE VARIABILI	36.262,18
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>96.995,62</b>

Indennità Turno	13.635,00
Indennità Disagio	3.830,00
Indennità Maneggio valori	1.200,00
Compenso Particolari Responsabilità	14.500,00
Progetti di implementazione servizi	8.000,00
Produttività Art. 17, comma 2, lettera a) C.C.N.L. 1.4.1999	39.830,62
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>96.995,62</b>

**Indennità di rischio**

1. L'indennità di rischio sarà corrisposta a tutti i dipendenti a prescindere dalla categoria posseduta, che svolgono compiti che comportano specifici rischi, secondo quanto di seguito stabilito e precisamente:
  - a. Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi in generale, scuolabus, autocarri, autotreni o altri veicoli utilizzati per eventuali operazioni di carico e scarico;
  - b. Prestazioni di lavoro che comportano in maniera diretta e continua il contatto con catrame- bitume - oli minerali- fuliggine. Lavoratori addetti alla manutenzione stradale o addetti alla segnaletica stradale (presenza di traffico). Per analogia, si eroga l'indennità ai lavoratori che svolgono mansioni correlate e/o analoghe;
  - c. Prestazioni di lavoro che comportano in maniera diretta e continua la rimozione o seppellimento delle salme (esecutori- custodi addetti alle sepolture), operai addetti ai cimiteri (contatto con lapidi, casse, ecc.);
  - d. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da attività boschiva o di giardinaggio per il cui svolgimento è di norma previsto l'uso di mezzi meccanici o di utensili. Per analogia si eroga l'indennità di rischio al personale che utilizza i medesimi strumenti di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo falegnami – giardinieri (strumenti da taglio, ecc.);
  - e. Prestazioni di lavoro di vigilanza sul territorio che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale;
  - f. Prestazioni di lavoro che comportano l'uso di videoterminali per un periodo medio settimanale pari almeno al 50% del proprio servizio.

2. La spettanza della indennità di rischio ai singoli dipendenti, nell'ambito delle prestazioni lavorative sopra individuate, è attestata dai responsabili di servizio.
3. Ai dipendenti beneficiari del presente istituto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, compete una indennità di €30,00 (trenta/00) mensili.
4. La suddetta indennità non è liquidabile per quei mesi nei quali i dipendenti interessati abbiano fatto registrare assenze superiori a giorni 15 (quindici). I giorni di ferie non saranno computati come assenza.
5. A decorrere dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di rischio, nella misura sopra indicata, verrà liquidata per i soli giorni di effettiva esposizione a rischio.

### **Indennità per maneggio valori**

1. In armonia con quanto previsto dall'art. 36 del C.C.N.L. 14.9.2000 l'indennità di maneggio valori sarà corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano il maneggio di valori di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 516,00.
2. L'indennità è stabilita in misura forfetaria mensile secondo la seguente graduazione in base ai valori di cassa maneggiati:

da € 516,00	a	€ 2.582,28	€ 6,00
da € 2.582,29	a	€ 10.329,14	€11,00
da € 10.329,15	a	€ 25.822,24	€16,00
	oltre	€ 25.822,24	€46,48

3. La liquidazione avverrà in base alle risultanze dei verbali della verifica di cassa.
4. Per l'economista la corresponsione avviene con cadenza mensile, con riserva di conguaglio, mentre per l'altro personale la cadenza è annuale.
5. A decorrere dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di maneggio valori è corrisposta in misura giornaliera per le sole giornate di presenza e per i soli periodi nei quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al punto 1.
6. Con la medesima decorrenza e valenza, l'importo giornaliero dell'indennità di maneggio valori, proporzionata al valore medio annuo dei valori maneggiati, è stabilito nelle seguenti misure:

a. da	€ 516,00	a €10.329,14	€	0,52
b. da	€10.329,15	a €25.822,24	€	0,95
c.		oltre €25.822,24	€	1,55

7. Per l'economista la corresponsione avverrà mensilmente, con i tempi di erogazione previsti per i compensi accessori, per gli altri agenti contabili la corresponsione avrà cadenza annua.

### **Indennità di turnazione**

1. Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 14.9.2000 si riconosce che i presupposti per la turnazione si verificano per il solo servizio di Vigilanza.
2. All'interno di tale servizio la relativa indennità sarà corrisposta ai dipendenti utilizzati con i criteri previsti dalla citata norma contrattuale a seguito di attestazione del responsabile del servizio stesso.

## Indennità di disagio

1. Vengono individuate le varie figure (vedi tabella che segue), quali beneficiarie di specifica indennità per attività particolarmente disagiata in relazione all'orario di servizio o alle condizioni in cui sono chiamate a svolgere tale servizio.
2. L'indennità, in misura forfetaria mensile (ad esclusione dell'ultimo punto), è correlata all'entità del disagio ravvisato ed è indicata a fianco di ciascuna figura, come sotto individuata.
3. L'indennità viene corrisposta a ciascun dipendente, secondo apposita attestazione del responsabile del servizio interessato, per il periodo in cui il dipendente sostiene tale disagio.

Figure	Motivo	Indennità mensile (ad eccezione dell'ultimo punto)
Personale addetto ai servizi cimiteriali	Particolare articolazione dell'orario di servizio (orario flessibile)	€31,00
Autista scuolabus	Particolare articolazione dell'orario di servizio	€20,66
Attività svolte anche il sabato con rientri pomeridiani settimanali: per gruppi di lavoro fino a 3 dipendenti per gruppi di lavoro superiore a 3 dipendenti	Particolare articolazione dell'orario di servizio	€15,00 €13,00
Personale addetto al servizio di stato civile	Disponibilità nei giorni non lavorativi per: ricezione atti stato civile, rilascio permessi seppellimento e/o concessioni cimiteriali, assistenza alla celebrazione matrimoni	€25,00 per ogni presenza effettuata indipendentemente dall'orario effettuato

## Reperibilità

1. Dal 31.12.2008 e a valere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, è istituito il servizio di reperibilità in riferimento alle seguenti attività:

Figure	Motivo	Fasce di reperibilità
Personale addetto ai servizi cimiteriali	ricezione salma e operazioni funerarie	13.00 – 17.00 domenica
Personale addetto alla u.o. anagrafe – stato civile - elettorale	ricezione atti stato civile, rilascio permessi seppellimento e/o concessioni cimiteriali	14.00-19.00 sabato 07.00-14.00 domenica

2. L'indennità di reperibilità è erogata secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 così come integrato dall'art. 11 C.C.N.L. 05.10.2001;

3. Con la medesima decorrenza e valenza di cui al punto 1., cesserà di essere corrisposta l'indennità di disagio al personale della u.o. anagrafe – stato civile – elettorale limitatamente alle prestazioni coperte dall'istituto della reperibilità.

**Indennità ex art. 17 - lett. f - C.C.N.L. 01.04.1999  
(sostituita dall'art. 7 - comma 1 - C.C.N.L.9.5.2006)**

1. La somma da corrispondere al personale di Categoria C e D, non titolare di indennità di posizione, a titolo di indennità per particolari responsabilità viene così riconosciuta:
  - ai soggetti di categoria C e D responsabili di procedimento risultante da atti formali e che hanno effettivamente svolto l'attività per la quale sono stati nominati nonché ai soggetti che hanno ugualmente svolto compiti di particolari e documentate responsabilità risultanti comunque da atti formali;
  - ai soggetti che svolgono compiti comportanti responsabilità o coordinamento di gruppi di lavoro o squadre di operai.
2. Fermo restando il limite massimo di importo previsto dal C.C.N.L., le indennità annue spettanti ai soggetti di cui sopra vengono così determinate:
  - a) Ai dipendenti di categoria D € 1.000,00 (mille/00)
  - b) Ai dipendenti di categoria C € 1.000,00 (mille/00)
3. Con decorrenza dal 31.12.2008 e a valere dall'anno 2009, l'indennità di cui al punto precedente è differenziata per i seguenti dipendenti negli importi e per le motivazioni a fianco riportati:
  - i. Economo comunale €1.200,00 - poiché la figura dell'economo, comunale è caratterizzata da una responsabilità di tipo trasversale, che mette in relazione tale figura con tutti gli altri servizi.
  - ii. Specialista amministrativo/contabile addetto alla u.o. anagrafe, stato civile, elettorale € 1.350,00 - poiché le diverse responsabilità che fanno capo alle materie dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale, nonché della statistica sono concentrate in un'unica figura, seppur l'Ente sia di dimensioni tali da poter prevedere la scissione di tali responsabilità.
4. Nel caso in cui altro personale sia chiamato a sostituire un soggetto cui spetta il compenso per particolari responsabilità, lo stesso percepirà detto compenso come quota parte.
5. Ai fini delle modalità di erogazione, si stabilisce che la stessa indennità, proporzionalmente al periodo e su specifica individuazione del Responsabile del Servizio di appartenenza, venga erogata in una unica soluzione, mediante apposita attestazione dei responsabili di servizio.
6. Viene stabilito, ai sensi dell'art. 17 - comma 2 - C.C.N.L. 1.4.1999 così come aggiunto dall'art. 36 , comma 2, del C.C.N.L. 22.1.2004, un compenso per specifiche responsabilità alle seguenti figure:
  - Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale
  - Personale addetto all'U.R.P.
  - Responsabile del progetto intercomunale di protezione civile
7. L'importo del compenso di cui al punto 6. è stabilito in €200,00 (duecento/00) annui lordi per gli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Ufficiale Elettorale ed € 150,00 (centocinquanta/00) per il personale addetto all'U.R.P. e competerà alle predette figure qualora non già beneficiarie della indennità per particolari responsabilità.
8. L'importo del compenso di cui al punto 6. inerente il responsabile del progetto intercomunale di protezione civile è stabilito in € 300,00 (trecento/00) annui lordi e tale compenso è da intendersi aggiuntivo all'eventuale importo annuo di € 1.000,00

ricosciuto quale indennità per particolari responsabilità che esulano da quelle inerenti la protezione civile.

Compensi destinati a remunerare le attività legate alla  
attivazione di nuovi servizi

1. Le risorse destinate a remunerare le attività legate all'attivazione di nuovi servizi – di cui all'art. 15 comma 5 c.c.n.l. 1.4.1999 – saranno erogate ai dipendenti che hanno svolto tali attività, sulla base del loro diverso apporto. Al presente verbale è allegata la documentazione dimostrante l'avvenuta implementazione dei servizi e contenente l'indicazione dei dipendenti che hanno partecipato ai progetti innovativi e dei relativi compensi.

#### Produttività

1. La somma destinata alla produttività sarà attribuita ai dipendenti beneficiari secondo due criteri di erogazione. Una prima quota, detratta dall'ammontare complessivo destinato a tale istituto, verrà erogata ai soli dipendenti che, nel corso del 2008, non hanno partecipato ai progetti innovativi (per i quali le risorse complessive sono state implementate) ma che hanno comunque portato a termine progetti di significativa importanza. Al presente accordo è allegata una descrizione analitica di ciascun progetto, con l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno partecipato al progetto stesso e del compenso previsto sulla base del diverso apporto. La quota rimanente sarà destinata a tutti i dipendenti e sarà erogata sulla base di una valutazione individuale.
2. Per l'anno 2008, le parti, preso atto che la sottoscrizione del presente accordo avviene in periodo successivo a quello di riferimento, stabiliscono che in via transitoria la valutazione del personale dipendente sia ricondotta a criteri e fattori obiettivamente accertabili e condivisibili e quindi essenzialmente riferiti ai seguenti elementi:

- 1) impegno nelle prestazioni;
- 2) apporto individuale nel raggiungimento degli obiettivi.

A tale scopo le schede di cui all'Allegato A) del C.C.D.I. 2003 saranno utilizzate per l'anno 2008 per la sola valutazione degli indicatori riferiti ai suddetti fattori e più precisamente:

- per la Categoria B indicatori n. 1,2,3,7;
- per la Categoria C indicatori n. 1,3,4,7;
- per la Categoria D indicatori n. 2,3,4,7.

Pertanto, per l'anno 2008, il punteggio di riferimento utile alla individuazione della fascia di valutazione sarà proporzionato a quello totale previsto dalle schede di cui al citato Allegato A, ovvero:

- 1^ fascia di valutazione (punteggio fino a 6 punti): 60%
- 2^ fascia di valutazione (punteggio da 7 a 9 punti): 80%
- 3^ fascia di valutazione (punteggio da 10 a 12 punti): 100%

Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 così come sostituito dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.1.2004.

3. Le schede di valutazione, come sopra individuate, una volta compilate, saranno illustrate e consegnate ai dipendenti interessati, i quali sottoscriveranno la scheda per presa visione e potranno inserire osservazioni.
4. Nel caso di osservazioni del dipendente è previsto un meccanismo di verifica alla presenza del Segretario Comunale e/o Direttore Generale da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato avrà diritto al compenso di produttività, nel rispetto dei suddetti criteri, nel caso di prestazione lavorativa resa per un periodo continuativo, nell'anno di riferimento, superiore a sei mesi.
6. Le risorse complessivamente destinate, per l'anno 2008, alla produttività, sono quelle che risultano sottraendo dalle risorse disponibili (ad esclusione di quelle relative alla cosiddetta lettera k) le risorse necessarie al pagamento di tutti gli altri istituti oggetto del presente accordo.
7. La quota pro-capite di produttività per l'anno 2008 corrispondente all'importo massimo attribuibile a ciascun dipendente, sarà determinata dividendo il totale delle risorse destinate alla produttività, come sopra individuato, per il numero complessivo dei dipendenti aventi titolo al compenso, tenendo conto dei periodi di servizio inferiori all'anno.
8. Ai fini della liquidazione, i responsabili dei servizi, nel rispetto dei criteri sopra fissati e di quanto previsto dal CCNL 22.1.2004, dovranno fornire all'Ufficio Personale l'elenco dei dipendenti aventi titolo al compenso di produttività con i relativi punteggi assegnati.
9. Nel caso di parziale attribuzione delle risorse, le somme residue andranno ad incrementare il fondo per l'anno successivo.

#### **Eventuale insufficienza dei budget destinati**

1. Qualora, in sede di liquidazione e/o conguaglio delle competenze accessorie per l'anno 2008, le risorse di alcuni budget risultino insufficienti rispetto alle esigenze e non siano espressamente previste limitazioni di spesa le somme mancanti potranno essere reperite da altri budget all'interno del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.99 e comunque entro l'importo complessivo del fondo stesso.

#### **Risorse di cui all'art. 15 comma 1, lettera K, del CCNL 1.4.1999 (Art. 18 Legge 109/94 - I.C.I. - Notifiche)**

1. Per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15 comma 1, lettera K, del C.C.N.L. 1.4.1999 si stabilisce quanto segue:

#### **☒ *Art. 92 D.Lgs. 163/2006***

In merito al compenso incentivante previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 si rimanda agli specifici regolamenti approvati con deliberazioni della Giunta Comunale.

#### **☒ *Recupero I.C.I. :***

Per le attività inerenti il recupero dell'evasione dall'I.C.I. per l'anno 2008 il compenso da erogare al personale della U.O. Tributi sarà pari all'1% degli introiti, riferiti al medesimo anno, relativi al recupero della evasione I.C.I., nel limite complessivo di € 5.000,00, secondo apposita certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

#### **☒ *Diritti di notifica:***

Per l'anno 2008 sarà corrisposta al personale del servizio vigilanza che ha effettuato il servizio di notifica un compenso pari al 25% degli introiti per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione finanziaria. La liquidazione avverrà secondo apposita attestazione e ripartizione del Responsabile del Servizio Vigilanza.

## Sistema di valutazione permanente

1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica è effettuata mediante il sistema permanente di valutazione di cui all'art. 17 ed allegato A) del C.C.D.I. 2003.
2. E' fatto salvo quanto previsto dal presente accordo per l'anno 2008.

## Progressione economica orizzontale

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione orizzontale che si realizza mediante successivi incrementi economici, secondo la disciplina dell'art. 13 del C.C.N.L. 31/3/1999, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 5 del suddetto C.C.N.L.
2. Le parti concordano di rimandare la valutazione di eventuali progressioni orizzontali all'anno successivo.

## Personale comandato e/o distaccato

Per il personale comandato e/o distaccato presso enti e/o organismi associativi, l'Ente applicherà gli istituti giuridici ed economici quali le progressioni orizzontali, le progressioni verticali nonché gli altri elementi relativi al salario accessorio.

A tal fine l'Ente acquisirà, previo accordo con l'Ente/organismo demandato alla gestione, le valutazioni secondo le previsioni del presente accordo.

Resta inteso che gli enti definiranno di comune accordo l'eventuale ripartizione relativa ai costi.

Resta altresì inteso che eventuali processi di armonizzazione sul trattamento economico accessorio che la struttura che utilizza il personale suddetto dovesse prevedere, saranno valutati in sede di trattativa aziendale.

In caso di distacco sindacale, ai fini della valutazione per la progressione economica orizzontale e per il salario accessorio si terrà conto dell'ultima valutazione utile.

PER LA PARTE PUBBLICA:

---

PER LA PARTE SINDACALE:

---

---

---

---

---